

8. Igiene ambientale

8.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel corso dell'anno 2018, l'andamento del conflitto collettivo nel settore dell'igiene ambientale ha registrato, sul piano quantitativo, valori pressoché analoghi a quelli dello scorso anno riguardo alle proclamazioni di scioperi (383 nel 2018 a fronte delle 382 nel 2017) con un incremento, invece, degli scioperi effettuati, 205 nel 2018 contro i 188 del 2017.

Di converso, seguendo la tendenza già rilevata lo scorso anno, le astensioni spontanee accertate, in tutto 39 nel 2018 (contro le 29 dello scorso anno), segnano un significativo incremento e hanno coinvolto la Sicilia (14), il Lazio (13), la Calabria (8) e la Campania (4).

Nel settore non sono stati proclamati scioperi nazionali e la conflittualità resta, pertanto, legata a problematiche di carattere locale che, in grandissima parte, coinvolge piccoli comuni e, solo in casi sporadici, interessa anche i capoluoghi di provincia, ragion per cui si può confermare che le azioni di sciopero, nonostante il loro considerevole numero, hanno coinvolto una quota di popolazione relativamente modesta.

Per quanto concerne la distribuzione geografica delle astensioni, oltre il 90 per cento degli scioperi è stato effettuato nelle regioni meridionali con picchi significativi in Campania (la regione più conflittuale) e in Sicilia dove, invece, si è registrata una modesta flessione degli scioperi, come d'altronde nel Lazio, in Puglia e in Calabria. Nelle Regioni settentrionali un certo incremento di proclamazioni ha riguardato il Veneto, in un quadro di generale stabilità.

La causa di insorgenza dei conflitti, che ricorre in modo assolutamente preponderante e generalizzato, è il sistematico ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, problematica che sovente si riscontra, in particolare, nei centri minori del meridione e nei comuni della cintura suburbana delle grandi metropoli, in particolare Roma e Napoli. Dall'attività istruttoria svolta dalla Commissione di garanzia emerge, nella quasi totalità dei casi, che le società incaricate del servizio di raccolta dei rifiuti - una pluralità di aziende di piccole dimensioni che, in molti casi, non offrono sufficienti garanzie sia economiche che organizzative per l'espletamento di un servizio pubblico complesso- adducono a giustificazione del mancato pagamento degli stipendi l'inadempimento da parte dell'ente pubblico appaltante dei canoni contrattualmente previsti. Ciò è conseguenza dell'estrema difficoltà a coprire con le risorse provenienti dalle tariffe versate dagli utenti, gli alti costi del servizio generati dall'inefficienza del sistema di raccolta e, soprattutto, di smaltimento dei rifiuti.

Il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e le loro diverse responsabilità - anche politiche- rende estremamente complessa per la Commissione di garanzia l'attivazione degli strumenti previsti dalla legge n. 146/1990 a tutela degli utenti del

servizio pubblico essenziale, certamente non più adatti a fronteggiare, anche con riferimento all'individuazione delle relative responsabilità nell'aggravamento del conflitto collettivo, l'attuale complessa organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

In particolare, nella Regione Sicilia la totalità delle proclamazioni di sciopero e di astensioni spontanee sono causate dal mancato pagamento degli emolumenti ai lavoratori da parte delle imprese che gestiscono il servizio di raccolta che, a loro volta, lamentano le difficoltà economiche determinate dall'inadempimento contrattuale dell'ente committente. Tali circostanze mostrano prepotentemente l'inadeguatezza degli strumenti che la legge n. 146/1990 – pensata in un momento storico in cui era ancora *in nuce* l'esternalizzazione della gestione dei servizi pubblici – ha messo a disposizione della Commissione di garanzia a tutela degli utenti dei medesimi servizi e a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati.

In tali ipotesi la difficoltà e spesso l'impossibilità di individuare il reale responsabile dell'insorgenza stessa del conflitto, unitamente alla carenza di strumenti adeguati della Commissione, dotati di reale efficacia dissuasiva, preventiva e sanzionatoria, rischia di determinare l'ingovernabilità del conflitto collettivo con evidenti e pesanti ricadute sui cittadini-utenti finali del servizio. Il già complesso bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati, cui di norma è chiamata la Commissione di garanzia, diviene estremamente difficile, se non impossibile, quando lo sciopero è lo strumento per garantire il regolare pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, inevitabilmente prodromico alla tutela del diritto ad una vita libera e dignitosa e della persona.

In prospettiva *de iure condendo*, sarebbe auspicabile rimeditare sugli strumenti a disposizione della Commissione di garanzia, dotandola di poteri più penetranti, idonei a fare fronte al mutato assetto organizzativo del servizio in funzione preventiva, e eventualmente sanzionatoria, nonché al ripetersi di atteggiamenti spesso strumentali dei soggetti pubblici e privati – titolari del servizio pubblico e gestori dello stesso - che finiscono per riverberare gli effetti negativi sul lavoratore - terzo rispetto al contratto di appalto di servizi - ed, infine, sull'utente, colmando, per tale via, quegli spazi lasciati vuoti anche dalla interpretazione evolutiva della legge n. 146/1990, spesso unico strumento della Commissione per garantire l'efficacia della sua *mission*.

Deve aggiungersi che, nelle ipotesi in cui le vertenze originano dall'inadempimento degli obblighi retributivi da parte delle Società affidatarie del servizio, il ricorso allo sciopero, quale strumento di autotutela collettiva, finisce per aggravare la già precaria situazione economica in cui versano i prestatori di lavoro, in ragione della conseguente decurtazione degli emolumenti.

Si potrebbe ipotizzare, a tal proposito, il ricorso a strumenti alternativi allo sciopero idonei a portare a conoscenza della collettività dei cittadini – utenti del

servizio le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione del servizio pubblico essenziale.

Nell'Italia settentrionale, invece, la principale causa di insorgenza dei conflitti è costituita dalla sempre più pronunciata frammentazione e segmentazione del servizio, con il massiccio ricorso al subappalto ed il fiorire di Cooperative sociali che operano sul territorio con il ricorso a mano d'opera a basso costo oppure applicando alle maestranze storiche, protette dalle clausole sociali, contratti peggiorativi; nel settore è, ormai, comune la pratica di applicare agli operatori ecologici il C.C.N.L. Pulizie e Multiservizi, totalmente estraneo alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Si conferma, dunque, critico lo sviluppo di un nuovo modello di organizzazione industriale del servizio, con l'affermarsi delle *holding* che controllano aziende di dimensioni significative che assicurano alla cittadinanza l'erogazione di svariati servizi (igiene ambientale, energia, gas, acqua, servizi sociali). In questi contesti si presenta in modo sistematico la difficoltà, da parte delle Organizzazioni sindacali, a gestire le relazioni con aziende strutturate e diffuse sul territorio, in cui convivono e spesso si sovrappongono diversi comparti della contrattazione collettiva, con sempre più frequenti richieste di flessibilità e mobilità nell'organizzazione del lavoro. In alcuni casi, nelle grandi città, la frammentazione del servizio tra enti gestori e società che operano in subappalto, rendono fragile la garanzia del servizio pubblico e problematica la tutela dei diritti dei lavoratori.

Regione	Scioperi proclamati 2018	Incidenza sul totale %	Variazione annuale incidenza %
CAMPANIA	124	32,4	+ 14,9
SICILIA	120	31,3	- 4,0
LAZIO	35	9,1	- 3,5
PUGLIA	24	6,3	- 2,9
SARDEGNA	21	5,5	+ 1,6
CALABRIA	18	4,7	- 3,7
BASILICATA	12	3,1	+ 0,7
VENETO	10	2,6	+ 1,8
LIGURIA	6	1,6	- 2,6
TOSCANA	4	1,1	- 1,5
LOMBARDIA	4	1,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	3	0,8	+ 0,3
PIEMONTE	2	0,5	+ 0,5
ABRUZZO	0	0	- 0,8

Commissione di garanzia sugli scioperi

FRIULI-VENEZIA GIULIA	0	0	- 0,3
MARCHE	0	0	0,0
MOLISE	0	0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	0	0	- 0,5
UMBRIA	0	0	0,0
VALLE D'AOSTA	0	0	0,0
Totale	383	100,00	0

Numerosi sono stati gli interventi preventivi della Commissione, in particolare per la violazione della regola dell'intervallo, del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e del preavviso. Ancora numerose criticità si registrano, inoltre, sul fronte del rispetto della regola della rarefazione, specie in relazione agli scioperi generali.

Ciononostante, non può tacersi che, soprattutto in alcune Regioni, le Organizzazioni sindacali ricorrono alla proclamazione di astensioni collettive in via preventiva rispetto alla effettiva scadenza delle obbligazioni contrattuali, riservandosi di revocarlo nel caso di corretto adempimento, proprio al fine di fare pressione sulle Aziende e scongiurare un ulteriore, spesso intollerabile, ritardo.

Il panorama delle Organizzazioni sindacali attive nel settore è sintetizzato nella tabella che segue:

Organizzazione Sindacale	Scioperi proclamati nel settore			
	Anno 2018		Anno 2017	Tendenza 2016 quota proclamazioni (%)
	Numero proclamazioni *	Quota proclamazioni (%)	Quota proclamazioni (%)	
FP CGIL	145	23,3	32,6	+1,0
FIT CISL	121	19,5	17,8	+1,1
FIADDEL	85	13,7	13,9	+1,5
UILT	83	13,4	15,6	-2,1
RR.SS.UU. aziendali	50	8,1	2,9	+0,3
FLAICA UNITI-C.U.B.	24	3,9	1,8	-0,6
USB	23	3,7	2,9	-0,7
FILAS	19	3,1	0,6	- 1,0
SLAI - COBAS	13	2,9	0,6	-2,8
UGL	17	2,7	5,9	+3,6
ASSOTRASPORTI	9	1,4		
CIL	8	1,3		
COBAS	5	0,8		
Altri (12 sigle)	19		4,2	-1,5
Totale	621	100,0%	100,0 %	0

* Il dato non corrisponde a quanto indicato nel paragrafo 1, in quanto, nella tabella, le proclamazioni effettuate da più sigle sindacali sono state conteggiate separatamente.

Il dato più evidente è la conferma del ruolo prevalente svolto dalle Organizzazioni firmatarie del CCNL e dell'Accordo nazionale (Cgil, Cisl, Uil, Fiadel). In particolare, il grande incremento delle proclamazioni in Campania e il corrispondente calo degli scioperi in Regioni ad alta conflittualità (come la Sicilia, il Lazio e la Calabria) ha consentito di rilevare la presenza di Organizzazioni sindacali che operano in prevalenza nel contesto territoriale campano (Flaica Uniti – C.U.B., Filas, Assotrasporti, Cil e la stessa Fiadel) o in quello calabrese (Slai-Cobas). Significativo, in proposito, è il dato della Sicilia dove Ultrasporti ha proclamato 43 scioperi (oltre il 50 per cento del suo dato nazionale), mentre FIADEL si è limitata a 3 astensioni (circa il 3 per cento del dato nazionale).

8.2. Le astensioni spontanee dei lavoratori e le istruttorie della Commissione

Nell'anno 2018, il numero delle astensioni spontanee dei lavoratori ha registrato un certo incremento e sono tutte effetto di inadempimenti, a volte gravi, degli obblighi retributivi del datore di lavoro.

Regione	Astensioni 2018	Astensioni 2017
SICILIA	14	19
LAZIO	13	0
CALABRIA	8	4
CAMPANIA	4	4
Totale	39	29

A fronte delle segnalazioni di astensioni spontanee, la Commissione ha avviato altrettante istruttorie, richiedendo alle parti interessate di fornire ogni elemento utile a stabilire la natura spontanea od organizzata della protesta, l'eventuale coinvolgimento di soggetti collettivi e, in particolare, di chiarire le ragioni della protesta, fornendo dati relativi alla puntualità nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori ed al rispetto dei termini per il versamento dei canoni alle Aziende per l'espletamento del servizio. Dato, quest'ultimo, di significativa rilevanza, considerata la valutazione caso per caso che, come si è detto, la Commissione deve operare.

La maggioranza delle segnalazioni, come si evidenzia nella tabella, ha riguardato la Sicilia, sempre a causa del mancato pagamento delle retribuzioni. Nella totalità dei casi, a seguito dell'istruttoria, è emersa la natura assolutamente spontanea di dette astensioni e l'assenza di qualunque coinvolgimento da parte delle Organizzazioni sindacali.

Con riferimento a tali fattispecie, la Commissione ha avviato i procedimenti di valutazione nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i). Detti procedimenti sono

stati tutti correttamente eseguiti dai datori di lavoro che hanno comminato, nella maggioranza dei casi, la sanzione del richiamo scritto, in coerenza con l'orientamento espresso dalla Commissione, con la deliberazione n. 08/518 del 16 ottobre 2008: *“nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari”*.

Nelle restanti ipotesi, invece, in presenza di un grave inadempimento da parte dei datori di lavoro, come nel caso in cui è emerso il mancato pagamento di oltre sei mensilità di stipendio, la Commissione ha ritenuto che fosse legittimo l'esercizio dell'autotutela privata dei prestatori di lavoro, ritenendo che ricorressero i presupposti dell'eccezione di inadempimento.

Per quanto riguarda il dato del Lazio, occorre precisare che ci si riferisce a un'unica azione condotta, in modo spontaneo, dai lavoratori di Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione, che effettuano il servizio di igiene ambientale in 13 comuni di Roma Capitale, a causa del ritardo (di alcuni giorni) nel pagamento degli stipendi. La Commissione, in questo caso, ha adottato, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), una delibera di valutazione negativa del comportamento nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti, in modo illegittimo, dal lavoro.

8.3. Gli interventi della Commissione. Indicazioni immediate e valutazioni di comportamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere d) e i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni

Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione ha privilegiato forme di intervento preventive, in funzione dissuasiva di scioperi illegittimi, intervenendo ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, a fronte di numerose proclamazioni non conformi alla disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero, contenuta nella legge e nell'accordo di settore (Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 aprile 2001), ma anche attraverso l'invio di note che hanno richiamato le parti ad uno scrupoloso rispetto delle norme che regolamentano il conflitto nei servizi pubblici essenziali.

In particolare, anche nel periodo di riferimento, la maggior parte delle segnalazioni preventive ha riguardato la violazione della regola dell'intervallo, con riferimento a scioperi che incidono sullo stesso bacino di utenza. Ancora molte criticità presentano il necessario rispetto alle disposizioni di legge e dell'Accordo di settore sopra richiamato, in materia di previo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Il dato complessivo dimostra un'assoluta efficacia dell'azione della Commissione; nel periodo considerato, infatti, l'adesione alle indicazioni immediate adottate è stata totale.

Nei confronti delle Organizzazioni sindacali sono stati aperti quattro procedimenti di valutazione del comportamento in relazione a due astensioni spontanee dei lavoratori

addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Reggio Calabria, in un caso, e nei Comuni di Marina di Gioiosa e Grotterie (RC), in quanto erano emersi elementi che facevano ritenere le astensioni riconducibili all'azione di soggetti collettivi e in relazione a due scioperi proclamati in violazione della disciplina di settore, rispettivamente, nei centri di trattamento dei rifiuti di Modena e in provincia di Venezia. Nel caso di Reggio Calabria, l'istruttoria ha consentito di rilevare che all'astensione avevano attivamente partecipato alcune R.S.U. aziendali, parte attiva nell'organizzazione di un corteo sfociato in un incontro, di cui si è acquisito il verbale, presso la Prefettura. In questo caso essendo comprovato il coinvolgimento diretto dei rappresentanti sindacali all'astensione, si è proceduto, ai sensi dell'art.4, co.4, della legge n. 146/90, a sanzionare il comportamento delle componenti R.S.U. che si erano astenute dal lavoro. Per quanto riguarda, invece, l'astensione spontanea nei Comuni di Marina di Gioiosa e di Grotteria (RC), nel corso dell'istruttoria è emerso che l'Organizzazione sindacale aveva, in realtà, proclamato lo sciopero solo per i lavoratori impegnati nel limitrofo Comune di Siderno (RC) e che l'adesione da parte di alcuni lavoratori impegnati altrove era riconducibile in via esclusiva alla loro iniziativa, ragion per cui la Commissione ha ritenuto di invitare il datore di lavoro ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori che si erano illegittimamente astenuti dal lavoro.

Invece, per quanto riguarda i procedimenti relativi agli scioperi di Modena e Venezia, nell'ambito dell'istruttoria è emerso che se, da un lato, le Organizzazioni sindacali proclamanti ignoravano che i servizi svolti dai lavoratori presso tali impianti fossero riconducibili alla categoria dei servizi pubblici essenziali, dall'altro emergevano significative inadempienze da parte delle Aziende. In particolare, i dati forniti dai gestori rappresentavano la natura promiscua degli impianti in cui sono trattati rifiuti di varia provenienza (nel caso di Venezia, l'azienda ha precisato di non poter indicare i produttori dei rifiuti trattati per la presenza di accordi di riservatezza dei propri clienti), l'assenza dei piani dei servizi delle prestazioni indispensabili (che le Aziende hanno l'obbligo di sottoporre alle Organizzazioni sindacali entro 20 giorni dalla presa in carico dell'impianto); inoltre, i contratti applicati ai lavoratori si riferivano a comparti diversi (C.C.N.L. Pulizie e multiservizi, C.C.N.L. Trasporto merci, spedizioni e logistica), peggiorativi rispetto al C.C.N.L. Utilitalia - Ambiente e al C.C.N.L. Fise Assoambiente. La Commissione deliberava, pertanto, il non luogo a provvedere in merito alla valutazione del comportamento delle parti indicando alle OO.SS. che le regole previste dall'Accordo nazionale del settore dell'igiene ambientale debbono essere applicate a prescindere dal C.C.N.L. localmente applicato, e alle Aziende di attuare con urgenza tutte le attività necessarie a definire il piano dei servizi indispensabili da applicare in caso di sciopero.

8.4. Attività consultiva e interpretativa

Uno dei temi sui quali si sono registrate significative difficoltà interpretative da parte degli attori del conflitto riguarda l'individuazione dei soggetti deputati e le modalità attraverso cui esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla legge e dall'Accordo di settore. Nonostante la disciplina pattizia di

riferimento risalga all'anno 2001 i dubbi e le perplessità su quali soggetti e con quali modalità debbano essere esperite le procedure di conciliazione e di raffreddamento previste dalla legge e dalla disciplina pattizia non riguardano le sole parti sociali ma anche le pubbliche amministrazioni che, secondo quanto previsto dalla legge, pure sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel processo di conciliazione. Allo scopo di fornire un contributo interpretativo alla non facile coesistenza tra quanto stabilito dall'art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, in tema di procedure in sede amministrativa, e le procedure indicate dall'Allegato all'Accordo nazionale del 2001, la Commissione aveva adottato una delibera di indirizzo per il settore nella quale, allo scopo di evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, valutando caso per caso, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale non sia titolato ad attivare la procedura di conciliazione stabilita dall'Accordo nazionale, si deve ritenere che lo stesso possa legittimamente ricorrere alla procedura amministrativa di conciliazione indicata dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Peraltro, nell'ambito della complessa vertenza che coinvolge i lavoratori del soppresso Consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta che operano in affidamento temporaneo presso ASIA Napoli S.p.A., si è nuovamente proposto il dubbio interpretativo circa l'efficacia (e la legittimità) delle procedure di raffreddamento e di conciliazione attivate presso la sede amministrativa da parte di Organizzazioni sindacali dotate di una propria rappresentanza in azienda. In tale frangente la Commissione ha ribadito che, laddove costituite, spetta alle R.S.U. l'iniziativa esclusiva di attivare le procedure in sede aziendale, ragion per cui la sede amministrativa può essere attivata solo qualora si dimostri l'impraticabilità della procedura prevista dall'accordo.

8.5. Il rinnovo dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001

L'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, sottoscritto da Utilitalia, Fise-Assoambiente (per la parte datoriale) e dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, tenuto conto del tempo trascorso e delle mutate condizioni del servizio, non appare ormai più idoneo a garantire un adeguato temperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti degli utenti; la Commissione, già in occasione delle trattative relative all'ultimo rinnovo del C.C.N.L. (luglio 2016), aveva sollecitato le parti sull'opportunità di aggiornare l'Accordo nazionale e di rendersi disponibile a valutare le proposte delle parti.

In particolare, la disciplina del settore si è rivelata particolarmente critica in relazione alle modalità di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

L'Accordo nazionale, infatti, riserva l'iniziativa di attivare la procedura di raffreddamento e di conciliazione a livello aziendale, in via esclusiva, alla R.S.U. o, in mancanza, alla R.S.A. Se questa modalità ha trovato una discreta attuazione nelle Aziende maggiormente strutturate e di grandi dimensioni (le "*partecipate*" che gestiscono il servizio nelle grandi città o in ambiti territoriali di media o grande estensione), che godono di qualificate rappresentanze sindacali, non altrettanto può affermarsi nelle realtà di provincia dove è pressoché generalizzato l'intervento delle

Organizzazioni sindacali territoriali che attivano la procedura in sede amministrativa sostanzialmente aggirando la disciplina dell'Accordo nazionale. Proprio in queste realtà si registra la massima conflittualità nel settore, conseguenza della cronicizzazione di un sistema, ormai patologico, che vede l'Ente locale responsabile del servizio in difficoltà finanziaria, o addirittura in dissesto, nell'impossibilità di erogare i canoni spettanti all'Azienda appaltatrice, costretta, a sua volta, ad un'esposizione debitoria che non consente l'erogazione delle retribuzioni, nei termini previsti dal CCNL, ai propri dipendenti. In questi contesti si aggiunge l'ulteriore effetto che l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione è considerato quale condizione formale di legittimità-procedibilità dello sciopero, anziché come effettiva occasione di dialogo tra le parti, non essendo la materia del contendere nell'esclusiva disponibilità di Azienda e Sindacati, per le complesse problematiche sopra evidenziate, e dovendosi allargare il confronto ad altri soggetti esterni (Enti Locali, Società d'ambito e Consorzi), la cui collaborazione è, peraltro, spesso decisiva per la soluzione della controversia.

Si potrebbe ipotizzare, pertanto, uno snellimento dell'*iter* procedurale, nonché l'abolizione della titolarità esclusiva in capo alle sole RSU, in conformità con quanto previsto dalle regolamentazioni in vigore in altri settori dei servizi pubblici essenziali.

Necessitano di una profonda revisione anche le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero che, allo stato e a mero titolo di esempio, non includono la raccolta sia stradale che porta a porta della frazione organica e indifferenziata dei rifiuti domestici; critica appare, altresì, la durata massima degli scioperi (fino a 48 ore) che, se effettuati a ridosso di giornate festive non lavorate o in cui si effettua un servizio ridotto, rischiano di paralizzare troppo a lungo la raccolta dei rifiuti, arrecando un evidente danno all'utenza, soprattutto durante le stagioni più calde.

Sul tema dei servizi minimi va anche raccolta l'osservazione delle Organizzazioni sindacali che denunciano come il servizio, per rimanere concorrenziale, sia divenuto sempre più fragile sui piani dell'organizzazione e delle infrastrutture, al punto che anche il minimo malfunzionamento di qualche elemento della filiera ha come immediata conseguenza la mancata raccolta dei rifiuti; l'uso della terminologia "*emergenza rifiuti*" si ripropone ciclicamente e in alcun modo può essere ricondotta ai lavoratori e all'esercizio del loro diritto a scioperare.

Infine, è auspicabile che, in sede di rinnovo dell'Accordo, sia stabilita una più puntuale disciplina dei servizi minimi che debbono essere garantiti negli impianti di trattamento dei rifiuti, punto critico dell'intero ciclo; allo stato, infatti, è stabilito che in tali impianti debba comunque essere garantito lo svuotamento dei mezzi che effettuano la raccolta. Questa organizzazione dei servizi minimi considera le operazioni di trattamento dei rifiuti meramente strumentali all'attività della raccolta, subordinando la possibilità di astenersi del lavoro per chi è impiegato presso questi impianti ai quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti con la conseguenza che, laddove raccolta e trattamento sono affidati a due distinti ed autonomi soggetti, in caso di sciopero diventa particolarmente arduo contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti dei cittadini.

